

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO POLITICHE DI
SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E
RICERCA

REGIONE BASILICATA

UFFICIO PROGETTAZIONE
STRATEGICA
15AK

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 15AK.2017/D.00231

DEL 21/2/2017

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. D.G.R. n. 769/2016. Approvazione modulistica.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

“NON COMPORTE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE”

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE Maria Teresa Lavieri

DATA 24/02/2017

Allegati N. 2

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale";
- VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE le DD.GG.RR. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014, con le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014, concernente il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, con la quale sono state approvate le modifiche all'assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata D.G.R. n. 689/2015;
- VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;
- VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, concernente la modifica dell'iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale ed avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i., così come modificato dal D.M. 10 gennaio 2014, n. 30, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere positivo della Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 luglio 2010, di approvazione del "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola", ai sensi del sopra citato comma 10, dell'art. 123, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 13 agosto 2015, n. 30, "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva";
- VISTA la D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013, con la quale è stato istituito il "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata";
- VISTA la D.G.R. n. 1019 del 8 agosto 2014, di istituzione del "Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale" (CUR);
- VISTA la D.G.R. n. 769 del 5 luglio 2016, recante "D.G.R. n. 167/2013 e s.m.i. "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata". Approvazione schede descrittive delle qualificazioni relative al "Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, art. 2", al "Titolo di accesso

valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, art. 5, comma 1, lettera a)" e agli aggiornamenti";

CONSIDERATO che il comma 2, dell'art. 13, del sopra citato D.M n. 17/2011 e s.m.i., prevede che le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica *"comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi"*;

CONSIDERATO inoltre, che il sopra citato D.M n. 17/2011 e s.m.i., prevede:

- all'art. 2, comma 3 e all'art. 7, comma 3, per i corsi di formazione iniziale per insegnante ed istruttore di autoscuola, che *"il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza [...], da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente"*;
- all'art. 4, comma 5 e all'art. 9, comma 5, per i corsi di formazione periodica per insegnante ed istruttore di autoscuola, che la frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di abilitazione, fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 4 e all'art. 9, comma 4, secondo cui i soggetti accreditati non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti e istruttori *"che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi"*;

CONSIDERATO poi, che gli argomenti dei corsi di formazione periodica per insegnante e istruttore di autoscuola, di cui agli art. 4, comma 3 e 9, comma 3, del sopra citato D.M n. 17/2011 e s.m.i., sono sostanzialmente gli stessi, fatta eccezione per alcuni contenuti di conoscenza specifici per le singole tipologie di soggetti abilitati;

RITENUTO pertanto, necessario, con riferimento alle premesse precedenti, per i soli corsi di formazione per insegnanti e istruttori di autoscuola (iniziale, periodica o di estensione dell'abilitazione) erogati da parte delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica, approvare la modulistica per la comunicazione dell'avvio, che, in allegato al presente provvedimento (All. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale; confermando, invece, per i corsi erogati dagli Organismi di Formazione accreditati ai sensi della D.G.R. n. 927/2012 la procedura di cui al "Catalogo Unico Regionale";

RITENUTO inoltre, necessario stabilire che, in esito ai corsi di formazione per insegnanti e istruttori di autoscuola (iniziale, periodica o di estensione dell'abilitazione), il relativo soggetto erogatore (Organismi di Formazione accreditati, autoscuole o centri di istruzione automobilistica) dovrà trasmettere all'Ufficio provinciale territorialmente competente in materia di trasporti e/o di autoscuole l'elenco completo degli attestati rilasciati, unitamente ai seguenti dati: soggetto erogatore; tipologia di corso di formazione (iniziale, periodica o di estensione dell'abilitazione; per insegnante o per istruttore di autoscuola); data, luogo e orari in cui si è svolto il corso; elenco nominativo dei corsisti con i dati anagrafici e le ore di frequenza per ciascuno di essi;

RITENUTO infine, necessario modificare le schede di qualificazione di cui all'All. C, alla sopra citata DGR n. 769/2016, unificandole in una sola scheda che, in allegato al presente provvedimento (All. B), ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di uniformare i percorsi di formazione periodica per insegnante e istruttore di autoscuola, con il vincolo, in caso di presenza in aula sia di insegnanti che di istruttori già abilitati e non ricompresi nella fattispecie dell'art. 10, comma 2-bis, del D.M. n. 17/2011 e s.m.i., di declinare i contenuti in riferimento alle due

tipologie di soggetti abilitati, in particolare per gli argomenti di cui alle lettere a) e d), degli artt. 4, comma 2 e 9, comma 2, del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate di:

- approvare, ai sensi del comma 2, dell'art. 13, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e per i soli corsi di formazione per insegnanti e istruttori di autoscuola (iniziale, periodica o di estensione dell'abilitazione) erogati da parte delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica, la modulistica per la comunicazione dell'avvio, che, in allegato al presente provvedimento (All. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale; confermando, invece, per i corsi erogati dagli Organismi di Formazione accreditati ai sensi della D.G.R. n. 927/2012 la procedura di cui al "Catalogo Unico Regionale";
- stabilire che, in esito ai corsi di formazione per insegnanti e istruttori di autoscuola (iniziale, periodica o di estensione dell'abilitazione), il relativo soggetto erogatore (Organismi di Formazione accreditati, autoscuole o centri di istruzione automobilistica) dovrà trasmettere all'Ufficio provinciale territorialmente competente in materia di trasporti e/o di autoscuole l'elenco completo degli attestati rilasciati, unitamente ai seguenti dati: soggetto erogatore; tipologia di corso di formazione (iniziale, periodica o di estensione dell'abilitazione; per insegnante o per istruttore di autoscuola); data, luogo e orari in cui si è svolto il corso; elenco nominativo dei corsisti con i dati anagrafici e le ore di frequenza per ciascuno di essi;
- modificare le schede di qualificazione di cui all'All. C, alla sopra citata DGR n. 769/2016, unificandole in una sola scheda che, in allegato al presente provvedimento (All. B), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- notificare il presente provvedimento agli Uffici provinciali territorialmente competenti in materia di trasporti e/o di autoscuole per consentire la più ampia diffusione dello stesso alle autoscuole e ai centri di istruzione automobilistica.

L'ISTRUTTORE **Marco Albanese**

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE **Vincenza Buccino**

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. D.G.R. n. 769/2016. Approvazione modulistica.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Anna Roberti**

DATA **24/02/2017**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Giandomenico Marchese**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

Elenco Firme del provvedimento n. 15AK.2017/D.00231 del 21/02/2017

Numero Certificato: 57457AB665E846D96BD8002FDBEEDE4

Rilasciato a: dnQualifier=12363483, SN=Albanese, G=Marco,
SERIALNUMBER=IT:LBNMRC74D23G942Q, CN=Albanese Marco, O=non presente, C=IT

Valido da: 16/09/2013 2.00.00

fino a: 17/09/2019 1.59.59

documento firmato il : 16/02/2017

Numero Certificato: 1890C32CCF4074EA70215CDAC78F7DEE

Rilasciato a: dnQualifier=12548702, SN=Buccino, G=Vincenza Rosaria,
SERIALNUMBER=IT:BCCVCN57C63H307L, CN=Buccino Vincenza Rosaria, O=non presente,
C=IT

Valido da: 21/11/2013 1.00.00

fino a: 22/11/2019 0.59.59

documento firmato il : 20/02/2017

Numero Certificato: 182DC5EC4EAA1D2409A93FD61951A4A9

Rilasciato a: dnQualifier=12823819, SN=Marchese, G=Giandomenico,
SERIALNUMBER=IT:MRCGDM69T01G942J, CN=Marchese Giandomenico, O=non presente,
C=IT

Valido da: 03/03/2014 1.00.00

fino a: 03/03/2020 0.59.59

documento firmato il : 21/02/2017

Numero Certificato: 2167D750F06CD8D62366B1D485ACE265

Rilasciato a: dnQualifier=12760018, SN=Roberti, G=Anna,
SERIALNUMBER=IT:RBRNNA53S65F495D, CN=Roberti Anna, O=non presente, C=IT

Valido da: 11/02/2014 1.00.00

fino a: 12/02/2020 0.59.59

documento firmato il : 24/02/2017

Numero Certificato: 0CD6863841527264855554098D885F19

Rilasciato a: dnQualifier=12331992, SN=Lavieri, G=Maria Teresa,
SERIALNUMBER=IT:LVRMTR57R45G942B, CN=Lavieri Maria Teresa, O=non presente, C=IT

Valido da: 03/09/2013 2.00.00

fino a: 04/09/2019 1.59.59

documento firmato il : 24/02/2017

**Comunicazione¹ dell'avvio del corso di formazione e per insegnanti e istruttori di autoscuola,
di cui al D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i.**

Prot. n. _____ del _____²
(dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica)

Ufficio³ _____
Dipartimento _____
Regione Basilicata
Indirizzo _____
PEC _____

e p.c. Ufficio⁴ _____
Provincia _____
Indirizzo _____
PEC _____

**Oggetto: Comunicazione dell'avvio del corso di formazione _____, di cui al
D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i.**

Il/la sottoscritt _____ nat_ a _____
il _____ residente a _____, in qualità di legale
rappresentante dell'autoscuola / del centro di istruzione automobilistica denominat_

COMUNICA

che in data _____ prenderà avvio il corso di (barrare l'opzione):

- formazione iniziale per insegnante di autoscuola.
- formazione iniziale per istruttore di autoscuola.
- formazione periodica per insegnante di autoscuola.
- formazione periodica per istruttore di autoscuola.
- estensione dell'abilitazione (per insegnante di autoscuola / per istruttore di autoscuola⁵).

Il/la sottoscritt_, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara che il corso rispetta i requisiti stabiliti dal D.M. n. 17/2011 e s.m.i. e, nello specifico:

¹ La comunicazione va ripetuta per ogni singolo corso avviato.

² Indicare il numero di protocollo e la data in uscita assegnati dall'autoscuola o dal centro di istruzione automobilistica alla presente comunicazione.

³ Indicare l'Ufficio regionale competente in materia di formazione professionale e Catalogo Unico Regionale (CUR).

⁴ Indicare l'Ufficio provinciale territorialmente competente in materia di trasporti e/o di autoscuole.

⁵ Barrare con riferimento alla tipologia di estensione dell'abilitazione a cui il corso è dedicato.

- utilizzo di personale docente specializzato, così come previsto dall'art. 12, del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.;
- utilizzo di apposite attrezzature tecniche e materiale didattico adeguati allo svolgimento dei corsi, così come disciplinato dagli artt. 2, 4, 7, 9, 10 e dagli Allegati 1 e 2, del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.;
- per quanto riguarda i corsi di formazione periodica, in caso di presenza in aula sia di insegnanti, sia di istruttori già abilitati e non ricompresi nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 2-bis, del D.M. 17/2011 e s.m.i., argomenti del corso declinati con riferimento alle due tipologie di soggetti abilitati, in particolare per i contenuti di conoscenza relativi a quanto definito nelle lettere a) e d), degli artt. 4, comma 3 e 9, comma 3, del D.M. 17/2011 e s.m.i.

Il/la sottoscritt_ allega alla presente:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- elenco allievi;
- elenco del personale docente e non docente impegnato;
- CV del personale docente;
- calendario delle lezioni.

Il/la sottoscritt_, inoltre, successivamente all'autorizzazione da parte dell'Ufficio regionale, si impegna a trasmettere allo stesso, per la vidimazione⁶, i registri obbligatori compilati in ogni parte, ivi inclusi i nominativi dei partecipanti (cognome, nome e data di nascita) e si impegna a comunicare tempestivamente agli Uffici in indirizzo i nominativi di eventuali ulteriori corsisti aggiuntivi rispetto agli elenchi e ai registri trasmessi.

Al termine delle attività formative, il/la sottoscritt_ si impegna a comunicare all'Ufficio⁷ _____ e all'Ufficio⁸ _____

- per i corsi di formazione iniziale per insegnante ed istruttore di autoscuola e di estensione dell'abilitazione, l'elenco completo degli attestati rilasciati, unitamente ai seguenti dati: soggetto erogatore; tipologia di corso di formazione (per insegnante o per istruttore di autoscuola); data, luogo e orari in cui si è svolto il corso; elenco nominativo dei corsisti con i dati anagrafici e le ore di frequenza per ciascuno di essi;
- per i corsi di formazione periodica per insegnante ed istruttore di autoscuola, ai fini dell'aggiornamento degli attestati di abilitazione, l'elenco completo degli attestati rilasciati, unitamente ai seguenti dati: soggetto erogatore; tipologia di corso di formazione periodica (per insegnante o per istruttore di autoscuola); data, luogo e orari in cui si è svolto il corso; elenco nominativo dei corsisti con i dati anagrafici e le ore di frequenza per ciascuno di essi.

(Luogo e data)

(Timbro e firma per esteso del dichiarante)

⁶ I registri possono essere consegnati e ritirati anche da persona diversa dal legale rappresentante purché in possesso di apposita delega scritta firmata dallo stesso, corredata da un documento di identità in corso di validità.

⁷ Indicare l'Ufficio provinciale territorialmente competente in materia di trasporti e/o di autoscuole.

⁸ Indicare l'Ufficio regionale competente in materia di formazione professionale e Catalogo Unico Regionale (CUR).

⁹ Barrare con riferimento alla tipologia di corso erogato.

Scheda descrittiva della qualificazione

Denominazione Qualificazione	Aggiornamento Insegnanti e Istruttori di autoscuole ai sensi degli artt. 4, 9 e 10, comma 2-bis, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. ¹ .								
Livello EQF Qualificazione	-								
Settore Economico-Professionale (SEP)	Servizi di educazione, formazione e lavoro								
Codice ADA	-								
Denominazione ADA	-								
Elenco attività contenute nell'ADA	-								
Ambiti tipologici di esercizio dell'ADA	-								
Sottocodice gruppo di correlazione	-								
Denominazione gruppo di correlazione	-								
Aggregato delle attività contenute nell'ADA di pertinenza del gruppo	-								
Relazione al profilo professionale regionale di riferimento²	-								
Descrizione profilo professionale	-								
Processo/i di lavoro	-								
Referenziazione ATECO 2007	-								
Codice univoco ISTAT CP2011	-								
Unità Formative (UF) / Key Competence:									
SM_ORDINE³	SM_TIPO (UF/KC)⁴	SM_EQF	SM_UC/KC_CORRELATA	SM_UC_RISULTATO_ATTESO	SM_ABILITÀ⁵	SM_CONOSCENZE	SM_DURATA_MIN	SM_VINCOLI	SM_FAD_%MAX
1	UF	-	-	Aggiornamento delle conoscenze degli insegnanti di autoscuola	-	<ul style="list-style-type: none"> a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti e/o istruttori b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento 	8	In caso di presenza in aula sia di insegnanti che di istruttori già abilitati e non ricompresi nella fattispecie dell'art. 10, comma 2-bis, del D.M. 26/01/2011, n. 17, così come modificato dal D.M. 10/01/2014, n. 30, la UF è da declinare in riferimento alle due tipologie di soggetti abilitati, in particolare per i contenuti di conoscenza relativi a quanto definito nelle lettere a) e d), degli artt. 4, comma 3	0%

¹ L'eventuale inserimento di questa tipologia di qualificazione nel "Repertorio nazionale", di cui al D.lgs. n. 13/2013 e al DM 30/06/2015, trattandosi di regolamentata, è al vaglio del Gruppo Tecnico nazionale Regioni - Ministeri.

² Rif.: "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata" (RRPP)".

³ L'acronimo "SM" indica il "Segmento formativo".

⁴ Per le Unità di Competenza (UC), restano fermi i contenuti relativi a "Oggetto di osservazione", "Indicatori", "Valutazione" e "Ref. CP2011", approvati nell'ambito degli standard professionali regionali.

⁵ Il termine "abilità" sostituisce "capacità" nel rispetto dell'Intesa Stato-Regioni del 22/01/2015 (Rep. Atti n. 8/CSR) e del DM 30/06/2015.

								e 9, comma 3, del D.M. 17/2011 e s.m.i.	
Durata minima complessiva del percorso (ore)	8								
Durata minima di aula e laboratorio (ore)	8								
Durata minima delle attività di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore)	0								
Durata minima stage in impresa (ore)	0								
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio	0%								
Canale di offerta formativa	-								
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	<p>1. Principali requisiti:</p> <p>a) insegnanti e/o istruttori di autoscuola abilitati (ai sensi del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. o di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa). I soggetti accreditati non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti e istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi".</p> <p>Il requisito deve essere posseduto e documentato dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attività. Non è ammessa alcuna deroga.</p>								
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti	Prevedere attività di formazione d'aula specifica.								
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali	Prevedere un corpo docente qualificato secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i.								
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti	<p>1. Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento è la frequenza del 100% delle ore complessive</p> <p>2. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze previste dal corso. La valutazione finale è a cura del soggetto erogatore.</p> <p>3. Certificazione rilasciata: al termine del percorso viene rilasciato un "Attestato di frequenza semplice".</p>								
Gestione dei crediti formativi	-								
Indicazioni non cogenti di progettazione	-								

Normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., "Nuovo codice della strada", all'art 123, prevede che:

- il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche; i criteri per l'accREDITAMENTO da parte delle regioni e delle province autonome; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida (comma 10);
- i corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati: a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008 (comma 10-bis);
- 11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi: a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente; b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico; c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) (comma 11-ter).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito tra gli altri anche il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio 2010, con il D.M. 26/01/2011, n. 17, così come modificato dal D.M. n. 30 del 10/01/2014, ha approvato il "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola" contenente tutto quanto previsto dal sopra citato comma 10, dell'art. 123, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.